

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GIUGNO 2012

(proposta dalla G.C. 18 maggio 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	LO RUSSO Stefano	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MANGONE Domenico	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: MUSY Alberto - NOMIS Fosca - RATTAZZI Giulio Cesare.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SOCIETÀ GTT S.P.A. INDIRIZZI DI GARA PER LA CESSIONE DEL 49% DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETÀ FCT HOLDING S.R.L. A SOCIO UNICO COMUNE DI TORINO.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri e dell'Assessore Lubatti, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

La Città di Torino, dopo aver costituito aziende municipalizzate per la gestione dei servizi pubblici locali, ha dato corso a tutti i necessari adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

In particolare, GTT S.p.A. nasce nel 2002 dalla fusione tra la Società "Azienda trasporti municipali" ATM S.p.A. e la Società SATTI S.p.A. e si occupa del trasporto pubblico locale e, più in generale, di gestione della mobilità.

Nel corso dell'anno 2010 il Consiglio Comunale, con la deliberazione (mecc. 2009 04455/064) approvata in data 8 febbraio 2010 ed esecutiva dal 22 febbraio 2010, avviava un'operazione di ristrutturazione societaria, portata a compimento con l'approvazione della successiva deliberazione del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 01953/064), in esito alla quale per effetto della scissione parziale proporzionale di GTT, veniva costituita:

- Infratrasporti.to S.r.l., quale società beneficiaria, titolare delle infrastrutture, interamente pubblica in conformità al vigente comma 13 dell'articolo 113 T.U.E.L., aperta alla futura partecipazione ove possibile della Regione Piemonte;
- GTT S.p.A., quale società scissa, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e più in generale, la gestione dei servizi afferenti alla mobilità urbana e metropolitana.

Successivamente nel corso del 2010 con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre (mecc. 2010 01960/064) venivano approvate le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 23 bis, comma 2, lettera a), Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi delle normative di settore.

Con successiva determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2010 (mecc. 2010 06091/064) si procedeva ad approvare l'indizione di gara con il sistema della procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 bis, comma 2 lettera a), del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi della normativa di settore, e con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - della gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino per la durata di dieci anni.

In esito alla procedura di gara, con determinazione dirigenziale del 9 maggio 2011 (mecc. 2011 41713/003) si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in concessione dei servizi pubblici

relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.); infine con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2011 (mecc. 2011 04028/003) si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.

Ora alla luce di queste operazioni e nell'ottica di una riorganizzazione delle società partecipate detenute dal Comune, approvata dal Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) veniva approvato l'accentramento in un unico soggetto, individuato nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già costituita, delle partecipazioni detenute nelle "utilities" "TRM S.p.A.", "AMIAT S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A." al fine di procedere alla valorizzazione delle medesime.

L'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" delineata dal citato provvedimento consiliare, prevedeva la trasformazione della FCT S.r.l. in un' Holding di partecipazioni, con la modificazione dello Statuto Sociale e della denominazione in "FCT Holding S.r.l.", nonché una serie di successivi conferimenti/trasferimenti di partecipazioni detenute dalla Città nelle società "TRM S.p.A.", "A.M.I.A.T. S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A.".

In esecuzione al citato provvedimento consiliare ed in esito al verbale a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 23899) nonché dell'atto di cessione a rogito dello stesso Notaio (Rep. 23900), in data 29 dicembre 2011 la società FCT Holding S.r.l. è divenuta titolare del 100% del capitale sociale delle società "Amiat S.p.a." e "GTT S.p.A.".

Con la deliberazione consiliare del 23 novembre 2011, si autorizzava altresì FCT Holding S.r.l. alla dismissione di una quota di minoranza (da un minimo del 40% ad un massimo del 49%), tra le altre, della partecipazione nella società GTT S.p.A., rimandando ad una successiva deliberazione del Consiglio Comunale per la definizione degli indirizzi da dare alla Holding per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e/o diversa ed ulteriore modalità di scelta di partenariato e/o operazione societaria straordinaria, da effettuarsi ai sensi della normativa vigente in materia, con apposito provvedimento da approvarsi al fine di garantire la conclusione dell'operazione nei tempi richiesti.

Nell'ottica di attuare la dismissione delle azioni di minoranza detenute in GTT, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2012 (mecc. 2012 01052/064) veniva autorizzata FCT Holding ad avviare, prima della procedura di gara, una fase di consultazione preliminare non vincolante, previa pubblicazione di avviso pubblico nelle forme di legge, allo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di partner industriali o finanziari in GTT S.p.A. e valutare le condizioni di mercato, nonché di acquisire gli elementi necessari per predisporre la successiva procedura di gara, così da evitare il rischio di mettere a gara condizioni non compatibili con le esigenze di mercato e, quindi, di mandare deserta la procedura di gara.

In esito alle consultazioni preliminari pubblicate in data 16 marzo 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sui quotidiani "Il Sole 24-Ore", Financial Times, Financial Times Deutschland, Les Echos, hanno manifestato il loro interesse le seguenti società: KEOLIS S.A.; Trenord S.r.l.; Arriva Italia S.r.l.;

Tundo Vincenzo S.r.l., quali operatori industriali nel mercato di riferimento.

Conclusa la fase di consultazione preliminare e viste le manifestazioni di interesse ricevute, occorre approvare le linee guida per attuare la procedura di gara per la scelta di un partner industriale di GTT S.p.A. al fine di promuovere l'ingresso nella compagine societaria di un partner di comprovata esperienza nei settori compresi nel suo perimetro operativo, in grado di fornire un adeguato apporto alla definizione delle strategie di incremento dell'efficienza della gestione imprenditoriale, allo sviluppo delle attività nel mercato nazionale ed europeo, nonché al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo scopo, fermo restando che la Città di Torino, anche attraverso FCT Holding S.r.l. continuerà a svolgere il ruolo significativo nella gestione della società di tutela del pubblico interesse alla qualità e sostenibilità del servizio di trasporto pubblico e della mobilità in generale.

A tal fine si ritiene opportuno e necessario procedere alla ricerca di un partner industriale che acquisisca il 49% della partecipazione in GTT S.p.A..

La cessione delle azioni al partner non comporterà affidamento ad essi dei servizi pubblici attualmente affidati in concessione a GTT S.p.A..

Si individua quale procedura di gara la procedura ristretta e, data la complessità dell'apporto atteso, quale idoneo criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni ma anche alle modalità di gestione e sviluppo della società e delle sue attività.

La complessità dell'apporto atteso dal partner e degli obiettivi perseguiti induce ad individuare quale idonea procedura quella ristretta e quale idoneo criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni ma anche alle modalità di gestione e sviluppo della società e delle sue attività. In questo quadro si prevede l'attribuzione di 45 punti all'offerta economica e di 55 punti all'offerta tecnica.

L'offerta economica concernerà il prezzo per l'acquisto delle azioni, pari al 49% della società GTT S.p.A., sulla base della stima posta a base d'asta, che sarà resa nota con l'avviso di gara e che risulterà dalla valutazione effettuata dagli Advisor; l'offerta economica verrà calcolata mediante la formula che raffronta il rialzo i-esimo con il rialzo massimo, inoltre sarà definito in sede di pubblicazione del bando di gara una unità di rialzo minima che sarà determinata sulla base della valutazione dell'Advisor.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà articolata e ponderata su due criteri qualitativi. Il primo criterio si atterrà sulle sinergie conseguibili da Know How della gestione industriale e sarà valutato al massimo 25 punti. In tale criterio saranno individuati dei sottocriteri in considerazione dei vari aspetti tecnici, gestionali interessati dalle sinergie, sarà inoltre data evidenza ad eventuali apporti, non onerosi per la società e l'azionista FCT S.r.l., di flotta da parte del nuovo socio. Il secondo criterio qualitativo sarà invece legato ad un progetto di sviluppo industriale di GTT, che i soggetti interessati dovranno presentare secondo le modalità indicate negli atti di gara. Tale criterio avrà un punteggio massimo di 30 punti ed avrà dei sottocriteri. In

tali sottocriteri sarà data importanza alla sostenibilità economica del progetto stesso. Per i due criteri qualitativi afferenti l'offerta tecnica, sopra citati, sarà data una soglia minima pari a 31 punti al di sotto della quale l'offerta non si riterrà ammissibile.

Le formule dell'offerta tecnica ed economica prevedono la riparametrazione di ciascun sottocriterio rispetto al peso attribuito al criterio di riferimento.

Sono considerate essenziali e non costituiscono elementi di valutazione dell'offerta le seguenti condizioni a carico del partner:

- occupazione: promuoverà politiche aziendali atte a garantire il livello del fisiologico turnover per il personale di esercizio ed addetto alla manutenzione e non per il personale con livelli impiegatizi e funzionali. Sono fatte salve le dimissioni e le risoluzioni consensuali. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere il rispetto degli accordi sindacali aziendali attualmente vigenti;
- vincolo alla conservazione dell'attuale configurazione ed identità di GTT, come società unica ed intermodale, con divieto di operazioni di scissione e/o scorporo in funzione delle diverse linee di business;

senza raggiungere in via preliminare l'accordo con il socio pubblico, come riportato nello statuto.

L'incremento di valore derivante da cambio di destinazione di aree e assets immobiliari va a vantaggio del socio pubblico.

Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, che la società FCT S.r.l. e/o il Comune di Torino potranno accertare con qualsiasi mezzo di prova:

- a) regolarità e puntualità nell'adempimento agli impegni finanziari degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);
- b) aver conseguito un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);
- c) dimostrare di aver avuto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara contratti di servizi e/o affidamenti per la gestione dei sistemi di trasporto pubblico;
- d) aver conseguito un volume d'affari almeno pari a quello conseguito da GTT S.p.A. negli stessi ultimi tre esercizi;
- e) avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di gestione di sistemi di trasporto pubblico di persone per una produzione chilometrica annua almeno pari a quella complessiva annua eseguita da GTT S.p.A. su gomma e su ferro.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti di imprese.

In tal caso il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) deve comunque essere posseduto da ciascun componente di raggruppamenti di impresa e non può essere oggetto di avvalimento.

È richiesto che il soggetto mandatario sia in possesso:

- integralmente ed individualmente del requisito di cui al punto c);
- di almeno il 60% dei requisiti di cui ai punti d) ed e).

Alla singola impresa mandante è richiesto il possesso di almeno il 20% dei requisiti di cui ai punti d) ed e).

È ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui ai punti d) ed e).

Gli atti di gara e gli allegati saranno predisposti da FCT Holding S.r.l. avvalendosi ai fini istruttori anche degli Uffici comunali e di GTT S.p.A., in ragione delle competenze e conoscenze rilevanti, nonché ai fini della messa a disposizione della data room.

Per quanto riguarda il modello di governance lo stesso è contenuto nello schema di Statuto allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).

La stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di: sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione; la stazione appaltante potrà riservarsi, altresì, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea; in analogia a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La società FCT Holding S.r.l. quale stazione appaltante investita di tutti i poteri potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

Nell'ipotesi in cui la gara si concluda senza esito si potrà procedere con trattative dirette.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la cessione del 49% del capitale sociale di GTT S.p.A., secondo le seguenti modalità:
 - a) la cessione delle azioni non comporterà affidamento al partner dei servizi pubblici attualmente affidati in concessione a GTT S.p.A.;
 - b) la cessione ad un partner industriale avverrà mediante procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e con attribuzione di 45 punti all'offerta economica e di 55 punti all'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica concernerà il prezzo per l'acquisto delle azioni, pari al 49% della società GTT S.p.A., sulla base della stima posta a base d'asta, che sarà resa nota con

- l'avviso di gara e che risulterà dalla valutazione effettuata dagli Advisor; l'offerta economica verrà calcolata mediante la formula che raffronta il rialzo i-esimo con il rialzo massimo, inoltre sarà definito in sede di pubblicazione del bando di gara una unità di rialzo minima che sarà determinata sulla base della valutazione dell'Advisor;
- d) la valutazione dell'offerta tecnica sarà articolata e ponderata su due criteri qualitativi. Il primo criterio si atterrà sulle sinergie conseguibili da Know How della gestione industriale e sarà valutato al massimo 25 punti. In tale criterio saranno individuati dei sottocriteri in considerazione dei vari aspetti tecnici, gestionali interessati dalle sinergie, sarà inoltre data evidenza ad eventuali apporti, non onerosi per la società e l'azionista FCT S.r.l., di flotta da parte del nuovo socio. Il secondo criterio qualitativo sarà invece legato ad un progetto di sviluppo industriale di GTT che i soggetti interessati dovranno presentare secondo le modalità indicate negli atti di gara. Tale criterio avrà un punteggio massimo di 30 punti e avrà dei sottocriteri. In tali sottocriteri sarà data importanza alla sostenibilità economica del progetto stesso. Per i due criteri qualitativi afferenti l'offerta tecnica sopra citati sarà data una soglia minima pari a 31 punti al di sotto della quale l'offerta non si riterrà ammissibile. Le formule dell'offerta tecnica ed economica prevedono la riparametrazione di ciascun sottocriterio rispetto al peso attribuito al criterio di riferimento;
- e) sono considerate essenziali e non costituiscono elementi di valutazione dell'offerta le seguenti condizioni a carico del partner:
- occupazione: promuoverà politiche aziendali atte a garantire il livello del fisiologico turnover per il personale di esercizio ed addetto alla manutenzione e non per il personale con livelli impiegatizi e funzionali. Sono fatte salve le dimissioni e le risoluzioni consensuali. L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere il rispetto degli accordi sindacali aziendali attualmente vigenti;
 - vincolo alla conservazione dell'attuale configurazione ed identità di GTT, come società unica ed intermodale, con divieto di operazioni di scissione e/o scorporo in funzione delle diverse linee di business;
- senza raggiungere in via preliminare l'accordo con il socio pubblico come riportato nello statuto;
- f) per quanto concerne i requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, che la società FCT S.r.l. e/o il Comune di Torino potranno accertare con qualsiasi mezzo di prova:
1. regolarità e puntualità nell'adempimento agli impegni finanziari degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);
 2. aver conseguito un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai

bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);

3. dimostrare di aver avuto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara contratti di servizi e/o affidamenti per la gestione dei sistemi di trasporto pubblico;
4. aver conseguito un volume d'affari almeno pari a quello conseguito da GTT S.p.A. negli stessi ultimi tre esercizi;
5. avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di gestione di sistemi di trasporto pubblico di persone per una produzione chilometrica annua almeno pari a quella complessiva annua eseguita da GTT S.p.A. su gomma e su ferro.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti di imprese.

In tal caso il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) deve comunque essere posseduto da ciascun componente di raggruppamenti di impresa e non può essere oggetto di avvalimento.

È richiesto che il soggetto mandatario sia in possesso:

- integralmente ed individualmente del requisito di cui al punto 3);
- di almeno il 60% dei requisiti di cui ai punti 4) e 5).

Alla singola impresa mandante è richiesto il possesso di almeno il 20% dei requisiti di cui ai punti 4) ed 5).

È ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui ai punti 4) e 5);

- g) gli atti di gara e gli allegati saranno predisposti da FCT Holding S.r.l. avvalendosi ai fini istruttori anche degli uffici di GTT S.p.A., in ragione delle competenze e conoscenze rilevanti, nonché ai fini della messa a disposizione della data room;
 - h) la stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire all'aggiudicazione. La stazione appaltante potrà riservarsi, altresì, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, in analogia a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - i) la società FCT Holding S.r.l. quale stazione appaltante investita di tutti i poteri potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente;
 - j) nell'ipotesi in cui la gara si concluda senza esito si potrà procedere con trattative dirette;
- 2) di dare atto che l'incremento di valore derivante da cambio di destinazione di aree e assets immobiliari va a vantaggio del socio pubblico;
 - 3) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la bozza di Statuto Sociale della società "GTT S.p.A.", quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);

- 4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale della società "GTT S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 5) di conferire mandato alla società FCT Holding S.r.l. di predisporre, avvalendosi dell'apporto istruttorio degli Uffici comunali e di GTT S.p.A., gli atti di gara secondo gli indirizzi di cui al precedente punto 1, nonché ai fini della messa a disposizione della data room;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA',
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

F.to Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE

F.to Delli Colli

LA DIRIGENTE

SERVIZIO ESERCIZIO

F.to Nigra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

FINANZA E TRIBUTI

F.to Pizzala

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

D'Amico Angelo

PRESENTI 37

VOTANTI 26

ASTENUTI 11:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

D'Amico Angelo

PRESENTI 37

VOTANTI 26

ASTENUTI 11:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono stati, inoltre, approvati i seguenti emendamenti all'Allegato 1 "Ipotesi Gara 2 - Statuto GTT S.p.A.":

- a pagina 8, articolo 8, sostituire il capoverso da "Il trasferimento effettuato..." fino a "mero gradimento" con il seguente testo:

"Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso dei soci pubblici nonché l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione dei soci pubblici e la decisione degli altri soci, che devono a loro volta pervenire entro 30 giorni alla società e che possono consistere anche in un giudizio di mero gradimento".

-a pagina 16, articolo 21, al termine del capitolo, aggiungere il seguente testo:

"In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo 24 all'Amministratore Delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina dell'Amministratore Delegato, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 22.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo 23 al Presidente ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 22."

- a pagina 23, articolo 24, al punto (vi), al termine della lettera b), inserire le seguenti parole: "ai soli fini economici".

- a pagina 28, articolo 30, il testo: "Ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da numero tre amministratori privi di deleghe operative, di nomina del socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il socio pubblico ed il socio privato.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale." è sostituito dal seguente:

"Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da numero due amministratori privi di deleghe operative, di nomina del socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il socio pubblico ed il socio privato.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo."

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
